

= CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE =

**OGGETTO: contratto di appalto dei lavori riqualificazione della  
pavimentazione stradale dal Km. 31+000 al km 36+000 a tratti – Anno  
2021- sulla S.P. PALOMBARESE a Palombara Sabina ed altri - Perizia  
di variante tecnica in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c)  
del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ----**

**CIG: 97270485F0**

**Repertorio n.12249**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno **Duemilaventitre** il giorno **Sei** del mese di **Luglio** in Roma nella  
sede della Città metropolitana di Roma Capitale in viale G.Ribotta n. 41,  
presso l'Ufficio del Segretario Generale.-----

Davanti a me, Dott. Paolo CARACCIOLO, Segretario Generale della Città  
metropolitana di Roma Capitale, autorizzato al rogito dei contratti  
nell'interesse dell'Ente, a norma dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 18  
agosto 2000 n. 267, sono personalmente comparsi i Signori: ---

1) Dott. Stefano ORLANDI, nato a xxxx il xx.xx.xxxx, domiciliato per la  
carica a Roma, in via IV Novembre n. 119/a il quale, nella sua qualità di  
Dirigente del Servizio 1 del Dipartimento II della Città metropolitana di  
Roma Capitale, dichiara di agire in legittima rappresentanza della Città  
metropolitana di Roma Capitale, con sede in Roma via IV Novembre n.  
119/a, Codice Fiscale n. 80034390585, a norma dell'art. 107 del D.Lgs. 18  
agosto 2000 n. 267; -----

2) Sig. Vincenzo DONATI, nato a xxxxxxxxxx il xx.xx.xxxx, residente a  
xxxxxxxxxxx in via xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nella sua qualità di

Amministratore Unico dell'Operatore Economico IGANT COSTRUZIONI

srl, con sede in Grotte di Castro (VT), via V. Veneto n° 138 - C.F.:

01875160564, iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Rieti-

Viterbo in data 28.12.2006 al REA n. VT – 135446, come da documento n. T

512215941 del 14.04.2023, acquisito d'ufficio.-----

Della personale identità e dei poteri di rappresentanza legale dei

costituiti io Ufficiale Rogante sono certo.----

Senza assistenza di testimoni avendovi le parti e io stesso Ufficiale Rogante

non richiesto la relativa presenza ai sensi dell'art. 48, comma 1, della Legge

16/2/1913, n. 89, come modificata dalla Legge 28/11/2005, n. 246.-----

### **P R E M E S S O**

- che con contratto a rogito del Segretario Generale della Città Metropolitana

di Roma Capitale rep. n. 12123 del 27.10.2022 sono stati affidati i *lavori di*

*riqualificazione della pavimentazione stradale dal km 31+000 al km 36+000*

*a tratti sulla S.P. PALOMBARESE Comune di Palombara Sabina (RM) con*

un ribasso offerto del **31,113%** per un importo netto contrattuale di €

**1.072.082,40** di cui € 25.000,00 per oneri per la sicurezza, oltre IVA,

all'Operatore Economico IGANT COSTRUZIONI srl, con sede in Grotte di

Castro (VT), via Vittorio Veneto n. 138 - C.F. 01875160564, che nel

prosieguo del presente atto sarà chiamato semplicemente "Operatore

Economico";

- che, l'Arch. Nohemy Quintero, Funzionario tecnico del Dipartimento II in

qualità Responsabile Unico del Procedimento, ha trasmesso, al competente

Servizio 1 del Dipartimento II, il progetto di perizia di variante tecnica in

corso d'opera per i *lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale*

*dal km 31+000 al km 36+000 a tratti sulla S.P. PALOMBARESE Comune di*

*Palombara Sabina (RM), ai sensi dell'art.106 c.1 lett.c) del D.lgs.50/16;*

- che con determinazione dirigenziale n. 1096 del 07.04.2023, del Servizio 1 del Dipartimento II, è stata approvata la perizia di variante in corso d'opera in linea tecnica ed il nuovo quadro economico dei lavori suindicati, per un importo contrattuale di € **472.825,38** oltre IVA, ai sensi dell'art.106 comma 1 lett. c) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;-----

- che tale perizia prevede maggiori lavori, che non alterano la natura del progetto iniziale, al netto del ribasso offerto in sede di gara del **31,113%** per un importo netto di € **472.825,38** oltre IVA, come specificamente riportati nel progetto di perizia, di seguito riassunti:

*- aumento dello spessore della fresatura al fine di eliminare la quasi totalità della pavimentazione ammalorata sia dello strato di usura (tappeto) che dello strato di collegamento (binder);*

*- realizzazione di un pacchetto stradale uniforme con strato di collegamento (binder) per uno spessore medio di 6 cm e strato di usura (tappeto) per uno spessore medio di 4 cm;*

*- abbattimento delle alberature pericolose;*

*- rimozione della terra che ostruisce le cunette e le banchine ed il trasporto della stessa in discarica autorizzata;*

*- sostituzione di tutte le barriere di sicurezza danneggiate;*

*- consolidamento della scarpata al km 30+700 mediante piccola gabbionata e posa in opera di pozzetti e cigli per la regimentazione delle acque;*

- che in data 30.01.2023, il sig. Vincenzo Donati in qualità di Legale Rappresentante dell'Operatore Economico, il Direttore dei Lavori Geom.

Gemy Sepe ed il Responsabile Unico del Procedimento Arch. Nohemy

Quintero, funzionari tecnici del Servizio 2 del Dipartimento II, hanno

sottoscritto l'Atto di Sottomissione, con il quale l'Operatore Economico

IGANT COSTRUZIONI S.r.l.- Codice Fiscale 01875160564 si impegna ad

eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori previsti nel progetto in variante;

- che, ai sensi dell'art.106 comma 1 lett.c) punto 1 e 2 del D.Lgs.50/16, la

modifica contrattuale è determinata dalla sopravvenienza, in corso d'opera, di

circostanze imprevedibili non incluse nell'appalto iniziale la stessa modifica,

di cui alla perizia di variante e suppletiva, non altera la natura generale del

contratto, pertanto l'Operatore Economico è tenuto ad accettare gli stessi

patti, prezzi e condizioni del contratto iniziale rep.n. 12123 del 27.10.2022;- -

che conseguentemente all'approvazione della perizia suindicata il quadro

economico è stato rimodulato, quindi l'importo iniziale del contratto

principale pari ad € **1.072.082,40** sommato alla presente perizia di variante

pari ad € **472.825,38**, risulta complessivamente pari ad € **1.544.907,78** oltre

IVA;-----

- che, ex art.106 comma 7 del citato decreto, l'aumento del prezzo non eccede

il 50 per cento del valore del contratto iniziale, pertanto per le motivazioni

suesposte occorre provvedere alla stipula di contratto supplementare al

contratto iniziale;-----

- che il Dirigente intervenuto in rappresentanza ed interesse della Città

Metropolitana dichiara di non avere alcun conflitto di interesse alla stipula

del presente atto e di non versare in situazioni di incompatibilità;

- che il l'Arch. Nohemy Quintero, in qualità di Responsabile del

Procedimento con nota in data 03.07.2023 prot. n. CMRC 0107388 ha

dichiarato, ex art.32 comma 7 D.lgs.50/2016, di aver effettuato la verifica del possesso da parte dell'Operatore Economico affidatario dei requisiti prescritti dall'art. 80 del citato D.Lgs. e ss.mm.ii. e, pertanto, a norma del precedente art. 32.7, l'affidamento è divenuto efficace; ----

- che è stata acquisita tutta la documentazione utile alla individuazione del Titolare effettivo dell'Operatore economico, conservata in atti;  
- che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva INPS-INAIL-CNCE dell'Operatore Economico rilasciato dall'INPS n. 35220543 di protocollo con scadenza 19.07.2023, conservato in atti;-----

- che è stata acquisita la comunicazione antimafia, ex art.87 del D.lgs.159/11, tramite il sistema informatico B.D.N.A. della Prefettura di Viterbo in data 24.05.2023 prot. n. PR\_VTUTG\_Ingresso\_0041455\_20230523 dalla quale risulta che, a carico del suindicato Operatore economico e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del D.Lgs.159/2011, **NON SUSSISTONO** le cause di decadenza di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del D.lgs.159/11.

### **CIÒ PREMESSO**

fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Art.1 – Conferma e approvazione atti contrattuali**

I soprannominati contraenti confermano ed approvano la premessa narrativa, la quale forma parte integrante e sostanziale del presente contratto e dispensano l'Ufficiale Rogante dalla lettura degli allegati, ai sensi dell'art.51, punto 8, della L.16/02/1913 n.89.

#### **Art.2- Oggetto del contratto e Rappresentanti**

La sottoscrizione del presente contratto da parte dell'Operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata

accettazione anche dei relativi Allegati, nonché la completa accettazione di tutte le norme regolanti il presente appalto relativamente alla sua perfetta esecuzione. La Città Metropolitana, legalmente rappresentata dal Dirigente del Servizio 1 del Dipartimento II Dott. Stefano ORLANDI, concede in appalto all'Operatore economico, che, a mezzo del Signor Vincenzo DONATI accetta, l'esecuzione dei *lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale dal km 31+000 al km 36+000 a tratti sulla S.P. PALOMBARESE Comune di Palombara Sabina (RM).*--

#### **- Art.3- Documentazione allegata al contratto**

Costituiscono parte integrante del contratto i seguenti documenti facenti parte del progetto approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1096 del 07.04.2023:

- a) atto di sottomissione;
- b) computo metrico;
- c) relazione tecnica;
- d) variante quadro comparativo.----

I documenti di cui alle lettere **a), b), c), d)**, (**Allegati n. 1, 2, 3, 4**) costituiscono, pertanto, un corpo unico con il presente contratto. I restanti documenti, anche se non allegati, vengono firmati dai contraenti e saranno conservati agli atti della Città Metropolitana nel fascicolo del presente contratto. Costituiscono, inoltre, parte integrante del presente contratto, anche se non allegati ma conservati agli atti, il Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, le polizze di garanzia indicate ai successivi articoli.

#### **Art.4 – Importo del contratto**

L'ammontare del presente contratto è di € **472.825,38** (euro **quattrocentosettantaduemilaottocentoventicinque/38**) IVA esclusa. Il costo della manodopera è pari ad € 72.898,78. La spesa complessiva, comprensiva dell'IVA è stata impegnata con Determinazione n. 1096 del 07.04.2023 del Dirigente del Servizio 1 del Dipartimento II da citare obbligatoriamente nelle fatture che saranno emesse dall'Operatore economico.---

#### **Art.5- Polizza fidejussoria definitiva**

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali l'operatore economico costituisce una cauzione definitiva a norma di legge, mediante Appendice n. H75/004/DE0631031 rilasciata dalla ATRADIUS ASSICURAZIONI – Agenzia H75 di Perugia 2 in data 22.05.2023 per l'importo complessivo di € 426.005,00, alla polizza allegata al contratto iniziale n.DE0631031 del 28.09.2022. La polizza fidejussoria prevede quanto indicato all'art. 103 del Codice dei Contratti pubblici.--

L'Operatore economico è in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015, rilasciata APAVE CERTIFICATION certificato n. SC 05-361 avente scadenza il 02.08.2023, pertanto usufruisce della riduzione del 50 per cento della cauzione e garanzia fidejussoria definitiva ivi prevista, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di inadempienze contrattuali, la Città Metropolitana avrà diritto di rivalersi sulla cauzione. L'Operatore economico dovrà reintegrarla entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, qualora la Città Metropolitana avesse dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

#### **Art.6- Garanzia responsabilità civile (CAR)**

A copertura dei rischi di cui all'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l'Operatore economico ha sottoscritto con la HDI ASSICURAZIONI - Agenzia di Perugia Genna l'Appendice n. 1329424081 rilasciata in data 07.06.2023 alla polizza n.132942081 del 28.09.2022 allegata al contratto iniziale. --

#### **Art.7- Validità polizze**

Il Dirigente sopra costituito riconosce idonee e sufficienti le somme assicurate, come indicato nelle sezioni A e B della polizza. Le predette polizze sono conformi agli schemi approvati con D.M. n.193 del 16.settembre 2022 e D.M. n.123 del 12 marzo 2004. In tali polizze sono previsti scoperti e/o franchigie ed al riguardo l'Operatore economico dichiara di riconoscere esclusivamente ed interamente a proprio carico le spese relative al pagamento di tali scoperti e/o franchigie in caso di sinistro.---

#### **Art.8- Tempi di esecuzione e penali**

L'Operatore economico accetta di eseguire i lavori in conformità alle sopra richiamate norme ed alle disposizioni che saranno impartite dalla Direzione lavori. Il tempo di esecuzione degli interventi è di **120 (centoventi)** giorni naturali e consecutivi, ai sensi dell'art. 4 dell'Atto di Sottomissione. Per il maggior tempo impiegato sarà applicata una penale come dal C.S.A. allegato al contratto iniziale. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.---

#### **Art.9 – Modalità di liquidazione**

A norma dell'art. 3 del Capitolato Generale d'Appalto di cui al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, viene precisato che i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore tramite il Tesoriere della Città



Metropolitana.

**Art.10- Tracciabilità flussi finanziari - Risoluzione**

L'Operatore economico ha consegnato la dichiarazione del conto corrente dedicato e assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, così come modificata dalla legge n.217/2010. Le parti prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, in forza dell'art. 3, comma 9-bis, della citata legge 136/2010, così come modificata dalla legge n.217/2010. ---

**Art.11- Anticipazione e pagamenti**

L'Operatore economico, ai sensi dell'art.35 comma 18 del D.Lgs.50/16 e ss.mm.ii, potrà richiedere l'anticipazione sull'importo contrattuale come prevista dalle norme vigenti, previa costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, con le modalità previste dal C.S.A. del contratto originale. La Città Metropolitana provvederà ai pagamenti, mediante emissione di certificato di pagamento come stabilito dal C.S.A. del contratto originale. La somma dovuta all'Operatore economico è dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il Direttore dei Lavori o il Collaudatore, tenuto conto delle diminuzioni, modificazioni ed aggiunte che potranno eventualmente essere apportate all'originario progetto.---

**Art.12- Determinazione dei prezzi**

Trova applicazione l'art. 29 del C.S.A. e le disposizioni normative vigenti in materia.

**Art.13- Subappalto**

Per quanto attiene al subappalto si fa riferimento agli artt. 53,55 e 55 del Capitolato Speciale d'Appalto. Oltre a quanto indicato nel presente articolo e precedenti la Città Metropolitana e l'Operatore economico, per le rispettive competenze, con riferimento al subappalto, assumono gli obblighi ed i doveri nascenti dal D.Lgs. n. 50/2016. L'Operatore economico, in sede di offerta, ha dichiarato che intende subappaltare o concedere in cottimo le seguenti lavorazioni: *fresature, realizzazione di segnaletica stradale, posa in opera di barriere metalliche e gruppi terminali, posa in opera di conglomerato bituminoso e mano d'attacco*, nei limiti previsti dalla normativa vigente ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.---

**Art.14- Piano di Sicurezza e Coordinamento e Piano Operativo di Sicurezza**

Si fa riferimento alla documentazione allegata al contratto iniziale ed a quanto indicato all'art.20 del contratto stesso.

**Art.15- Richiamo prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto**

L'Operatore economico si obbliga a rispettare specificatamente le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al contratto iniziale rep. n.12123 del 27.10.2022.---

**Art.16 - Inadempienze contrattuali**

Qualora nel corso della vigenza contrattuale, questa Città Metropolitana accerti che l'esecuzione dell'appalto non proceda nei termini e secondo le condizioni stabilite, può fissare un termine perentorio entro il quale l'Operatore economico deve conformarsi a tali condizioni. Trascorso inutilmente il termine, il contratto può essere risolto dalla Città Metropolitana. La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli

obblighi contrattuali assunti dall'Operatore economico. In tale caso, la Città Metropolitana si riserva di rivolgersi ad altro esecutore e le maggiori spese derivanti saranno a carico dell'Operatore Economico.-----

**Art.17- Divieto di cessione del contratto-**

E' vietata la cessione del presente contratto.

**Art.18- Rispetto obblighi normativi in corso di esecuzione**

L'Operatore economico deve utilizzare per l'esecuzione dell'appalto attrezzature, utensili e macchine proprie; è quindi esclusa l'utilizzazione, anche in via eccezionale, di attrezzature, utensili e macchine della Città Metropolitana. L'Operatore economico si impegna a fornire ed a far utilizzare al proprio personale i mezzi di protezione individuali più appropriati e ad utilizzare attrezzature ed apparecchiature, secondo le norme di prevenzione dei rischi, ed a segnalare alla Città Metropolitana eventuali deficienze riscontrate o particolari situazioni di pericolo. La Città Metropolitana si impegna a coordinare gli interventi finalizzati alla protezione e prevenzione dei rischi solo nel caso di contestuale esecuzione negli stessi luoghi di eventuali lavori o servizi diversi da quelli previsti dal presente contratto da parte di altre imprese affidatarie.

**Art.19- Rispetto della contrattazione collettiva nazionale**

Nell'esecuzione dell'appalto che forma oggetto del presente contratto, l'Operatore economico si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese operanti nel settore, o negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti e si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la

scadenza e fino alla loro sostituzione nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Operatore economico anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dimensione dell'Operatore Economico stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.---

**Art.20- Rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali**

L'Operatore economico è responsabile dell'assolvimento di tutti gli obblighi e oneri assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali nei confronti dei dipendenti. ---

**Art.21- Rispetto degli obblighi del Patto di Integrità - Risoluzione**

Le Parti prendono atto che il mancato rispetto degli obblighi previsti all'art. 2 e all'art.3 del Patto di Integrità allegato, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile. Con la sottoscrizione del presente atto l'Operatore economico dichiara di ben conoscere ed accettare tutto quanto previsto dalla Sottosezione "Rischi corruttivi e Trasparenza" del vigente P.I.A.O., Triennio 2023-2025, approvato giusta Decreto del Sindaco Metropolitano n.51 del 20 aprile 2023.

**Art.22- Trattamento dei dati personali**

La Città Metropolitana, ai sensi del Regolamento UE n.679/2016, informa l'Operatore economico che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. Il Direttore del Dipartimento della Città Metropolitana interessato al presente contratto, ha designato *responsabile del trattamento dati personali nell'espletamento delle*

attività connesse all'esecuzione del presente contratto, l'Operatore economico, ai sensi dell'art.2-quaterdecies del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii e dell'art.4, punto 8 e art.28 del Regolamento UE n.679/2016.

#### **Art. 23 - Recesso**

La Città Metropolitana disporrà il recesso del presente contratto, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 159/2011, ove, successivamente alla comunicazione antimafia acquisita tramite il sistema informatico BDNA - Prefettura di Viterbo, prot. n. PR\_VTUTG\_Ingresso\_0041455\_20230523 in data 24.05.2023 ex art.87 del D.lgs.159/1, per l'operatore economico IGANT COSTRUZIONI srl, siano accertate cause ostative. -----

#### **Art.24- Spese, imposte e tasse**

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto ed in particolare i diritti di segreteria, imposte di bollo e di registro sono a totale carico dell'Operatore Economico, che ha versato alla Città Metropolitana le somme occorrenti.-Gli importi dovuti per imposta di registro ed imposta di bollo saranno pagati dalla Città Metropolitana, contestualmente alla registrazione, con modello F24 telematico di cui verrà data comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Ai fini della registrazione fiscale, l'appaltatore chiede l'applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in quanto le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, che verrà liquidata secondo le modalità previste dell'art. 1, comma 629, lett. b) della legge n. 190 del 23/12/2014.--

#### **Art.25- Riferimenti normativi**

Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato speciale d'appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme

legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, nel D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, nel Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 e ss.mm.ii, nel D.M.Infrastrutture n.49 del 7.3.2018 e dalle Linee Guida del Nuovo Codice degli Appalti. Nel caso vi siano contrasti tra il capitolato speciale d'appalto ed il presente contratto, valgono le disposizioni contenute in quest'ultimo. Le norme del capitolato speciale d'appalto in contrasto o non previste dalla normativa indicata al punto precedente si intendono come non apposte e, quindi, disapplicate.

#### **Art.26 – Foro competente**

Agli effetti del presente contratto e per ogni controversia l'Operatore economico elegge domicilio presso la sede del Servizio 1 del Dipartimento II in viale G.Ribotta n.41- Roma.---Per la risoluzione di eventuali controversie le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgeranno unicamente alla autorità giudiziaria ordinaria. Il Foro territorialmente competente è quello di Roma.---Il presente contratto redatto in forma pubblica amministrativa è stato letto da me Segretario Generale Rogante ai signori comparenti i quali lo dichiarano, a mia domanda, in tutto conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono unitamente agli allegati, in mia presenza con firma digitale, della quale viene attestata la validità temporale, ai sensi dell'art.32 comma 14 del D.Lgs.50/16.-

L'OPERATORE ECONOMICO: firmato Vincenzo DONATI

IL DIRIGENTE: firmato Stefano ORLANDI

IL SEGRETARIO GENERALE: firmato Paolo CARACCILO.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. l'Operatore economico dichiara

espressamente di approvare e di accettare le disposizioni e le condizioni  
seguenti del presente contratto:

**Art.8- Tempi di esecuzione e penali**

**Art.10- Tracciabilità flussi finanziari- Risoluzione**

**Art.13 - Subappalto**

**Art.15- Richiamo prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto**

**Art.16- Inadempienze contrattuali**

**Art.17- Divieto di cessione del contratto-**

**Art.21- Rispetto obblighi Patto di Integrità - Risoluzione**

**Art.23- Recesso**

**Art.26 – Foro competente**

L'OPERATORE ECONOMICO: firmato Vincenzo DONATI.

Si attesta che il documento originale del presente atto, debitamente  
firmato in formato digitale, è custodito agli atti presso il Dipartimento V.